



Accordo con il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007

A.C. 2123

Dossier n° 269 - Schede di lettura
4 febbraio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2123
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
trasmissione alla Camera:	25 settembre 2019
assegnazione:	8 ottobre 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	1 ^a (Aff. costituzionali), 5 ^a (Bilancio), 7 ^a (Cultura), Questioni regionali
Oneri finanziari:	Sì

La Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka è uno Stato insulare del subcontinente indiano di 65.610 km². Colonia britannica fino all'indipendenza ottenuta nel 1948, nel 1972 modificò l'antica denominazione Ceylon in Sri Lanka.

La popolazione di 21 oltre milioni appartiene **principalmente a due grandi gruppi linguistico-culturali: quello tamil**, concentrato nella parte nord-orientale del Paese, e quello **singalese**. Questi ultimi rappresentano i tre quarti della popolazione e sono soprattutto buddhisti, prima religione del Paese; tamil sono prevalentemente induisti e musulmani, mentre vi sono infine minoranze cristiane in entrambi i gruppi.

I contrasti tra la comunità cingalesi e quella tamil, che aspirava a creare uno Stato indipendente, si acuirono nei primi anni '80 e sfociarono in una sanguinosa guerra tra il governo centrale e il movimento ribelle separatista delle **Tigri Tamil** che si concluse nel maggio 2009 con la riconquista da parte dell'esercito nazionale dei territori occupati dai ribelli, l'uccisione del capo delle Tigri Tamil e la dichiarazione dell'organizzazione tamil di rinunciare alla lotta armata.

Nel 2013, il partito *Tamil National Alliance* (TNA) ha partecipato, vincendole, alle elezioni provinciali tenutesi nel nord del Paese a maggioranza tamil, dando inizio ad un percorso per una reale pacificazione del Paese, che tuttavia appare a tutt'oggi irrisolto. Il conflitto, accompagnato da violazione dei diritti umani da entrambe le parti e da attentati terroristici, ha causato complessivamente circa 80.000 morti e ha determinato ulteriore divisione tra i diversi gruppi etnici, a cui si è aggiunto recentemente il terrorismo di origine islamica che il 21 aprile 2019, giorno di Pasqua, con una serie di attentati contro chiese, alberghi ed edifici pubblici ha provocato nel Paese 260 vittime.

Lo Sri Lanka è una **Repubblica presidenziale**, con capitale Colombo. Il potere legislativo è

esercitato da un **Parlamento unicamerale** composto da 225 membri.

Il Presidente della Repubblica è Capo di stato, Capo di governo e Comandante delle Forze armate e viene eletto per un periodo di cinque anni. La riforma costituzionale del 2015 ha limitato i poteri del Presidente della Repubblica, reintroducendo il limite di due mandati (aboliti dalla precedente modifica della Costituzione del 2010), e privandolo del potere di rimuovere il primo ministro senza il consenso del Parlamento.

Nel 2018 si è aperta una **grave crisi istituzionale**, causata dalla decisione del Presidente in carica, Maithripala Sirisena, di destituire il Primo ministro, Ranil Wickremesinghe, e di sostituirlo con Mahinda Rajapaksa, già premier dal 2004 al 2005 e Presidente della Repubblica dal 2005 al 2015. Tale decisione, in contrasto con il mandato costituzionale, è stata rifiutata dalla Corte suprema che ha reso nulla la nomina a Capo del governo di Mahinda Rajapaksa, ristabilendo in carica Wickremesinghe.

Il **16 novembre 2019** si sono tenute le **elezioni presidenziali** che hanno visto l'affermazione del candidato nazionalista Gotabaya Rajapaksa, fratello minore dell'ex presidente, Mahinda Rajapaksa, che si è imposto su Sajith Premadasa, leader dell'opposizione e già ministro nel governo Sirisena.

Sotto il **profilo economico**, negli ultimi anni, lo Sri Lanka costituisce uno dei paesi dell'Asia meridionale a più rapida crescita, circostanza che nel 2010 gli ha permesso di passare da paese a reddito basso a paese a reddito medio-basso e di raggiungere l'obiettivo di eliminazione della povertà estrema e la maggior parte degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) fissati per il 2015. Il Paese tuttavia appare altamente vulnerabile agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

Lo Sri Lanka fa parte dei paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Si ricorda che il 26 dicembre 2004 a seguito del terremoto e maremoto nell'Oceano indiano, che provocò oltre 29.000 vittime in Sri Lanka, l'Italia è stata tra i primi Paesi ad attivare aiuti bilaterali nei confronti delle popolazioni colpite.

Contenuto dell'Accordo

L'accordo con lo Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, firmato a Roma il 16 aprile 2007, persegue l'obiettivo di migliorare la conoscenza reciproca mediante lo sviluppo della cooperazione nei settori delineati dall'Accordo. In particolare l'Accordo consentirà di creare nuove forme di collaborazione nei campi dell'istruzione scolastica ed universitaria e di promuovere e migliorare l'insegnamento della lingua italiana in Sri Lanka.

L'Accordo si compone di un breve preambolo e di 17 articoli.

L'**articolo 1** indica la **finalità** dell'Accordo, che consiste nella volontà delle due Parti di favorire attività volte a migliorare la conoscenza dei reciproci patrimoni culturali e a migliorare la cooperazione culturale, scientifica, tecnologia e dell'insegnamento. Con l'Accordo le Parti si impegnano reciprocamente a favorire iniziative per promuovere la conoscenza della propria lingua nel territorio dell'altro Stato.

L'**articolo 2** impegna le Parti a favorire la cooperazione tra le rispettive Università, li Istituti di Alta formazione nel settore delle arti e della musica e gli Istituti scientifici nei settori di reciproco interesse. Nel settore dell'istruzione universitaria, verrà favorita la cooperazione mediante scambi di docenti, ricercatori, scambi interuniversitari e ricerche congiunte nei campi di interesse comune.

L'**articolo 3** riguarda l'**istruzione scolastica** ed impegna le Parti a forme di collaborazione volte ad incrementare la conoscenza reciproca sui reciproci sistemi scolastici e a favorire lo scambio di esperti.

L'**articolo 4** prevede che le Parti, di comune accordo, potranno richiedere, di comune accordo, la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione dei progetti derivanti dall'Accordo stesso o dagli accordi complementari che potrebbero scaturirne.

L'**articolo 5** è volto ad incoraggiare – compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili – nel settore dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a manifestazioni di rilievo. Viene incoraggiato altresì lo scambio di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio culturale.

L'**articolo 6** intende favorire le attività delle **istituzioni culturali** di ciascuna Parte nel territorio dell'altra, consentendo di usufruire di tutte le facilitazioni per la realizzazione delle loro iniziative,

nel rispetto della legislazione del Paese ospitante.

L'**articolo 7** riguarda la **collaborazione scientifica e tecnologica** e invita le Parti a individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione. Al riguardo, l'Italia e lo Sri Lanka effettueranno scambi di documentazione e di esperti, organizzeranno conferenze, seminari e corsi di formazione e svilupperanno ricerche congiunte in settori di comune interesse. Inoltre Le Parti si impegnano a promuovere le collaborazioni tra le rispettive organizzazioni e istituzioni scientifiche pubbliche e private al fine, in particolare, di favorire l'introduzione di nuove tecnologie.

L'**articolo 8** intende favorire la cooperazione nei **settori archeologico ed etnologico** mediante scambio di informazioni, esperienze, seminari, ricerche comuni e la promozione di missioni archeologiche ed etnologiche nel territorio dell'altra Parte.

L'**art. 9** invita le Parti ad offrire **borse di studio** a laureati e studenti dell'altra Parte, per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.

L'**art. 10** è relativo alla **protezione dei beni culturali** e al **contrasto del traffico illecito di opere d'arte** con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni in materia e tenendo conto delle Convenzioni internazionali sottoscritte dai due Paesi.

L'**art. 11** è volto ad incoraggiare programmi di **scambio di giovani** e di esperienze nel settore della gioventù.

L'**art. 12** incoraggia la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei mediante scambio di materiale e di esperti.

L'**art. 13** intende incentivare la collaborazione tra i rispettivi organismi nei settori della radio, della televisione e della stampa

L'**art. 14** disciplina la **protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale** derivanti dall'attuazione dell'Accordo e prevede, qualora necessario, che possano essere finalizzati accordi specifici volti a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale relativi alle materie di cui all'intesa. Prevede altresì che le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette a tutela dei diritti della proprietà intellettuale e derivate dall'attività di cooperazione tra le Parti, non saranno divulgate a terzi, senza il previo consenso di entrambe le Parti.

L'**art. 15** prevede che venga istituita una **Commissione mista** per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica alla quale viene affidato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione. La Commissione mista si riunirà, di comune accordo quando ritenuto opportuno, alternativamente nello Sri Lanka e in Italia Per attuare efficacemente l'Accordo, le Parti definiranno programmi esecutivi pluriennali.

L'**art. 16** affida alla via negoziale ed alla consultazione attraverso i canali diplomatici la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti.

L'**art. 17** disciplina inoltre l'entrata in vigore, prevedendo che avvenga alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste. Riconosce inoltre a ciascun contraente la possibilità di chiedere una revisione o un emendamento, *in toto* o in parte, dell'Accordo stesso.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già approvato dal Senato il 25 settembre scorso, si compone di 5 articoli. Si segnala che nella XVII legislatura un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo in esame (A.S. 2813), venne discusso dalla Commissione affari esteri del Senato il 28 giugno 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'**articolo 3** definisce la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, pari a 185.000 euro per l'anno 2019, a 185.000 per l'anno 2020 e a 195.400 euro a decorrere dall'anno 2021. Il comma 2 stabilisce che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'**articolo 4** contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo medesimo, non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad eventuali ulteriori oneri derivanti dall'articolo 17 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Infine **l'articolo 5** prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Oltre che di relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, il provvedimento è corredato di una relazione illustrativa, da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla Dichiarazione di esclusione dall'AIR.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "**politica estera e rapporti internazionali dello Stato**" (art. 117, secondo comma, lettera a) Cost.) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.